



CONVENZIONE – TIPO PER L’AFFIDAMENTO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B) DELLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI O DELL’ESECUZIONE DI LAVORI MEDIANTE CONVENZIONAMENTO DIRETTO.

L’anno....., il giorno..... del mese di

TRA LE PARTI

Affidante: Amministrazione sede in , n. – (CAP)
Codice Fiscale/Partita IVA
nella persona del DIRIGENTE

E

Affidatario: Cooperativa sociale.....
nella persona.....
nato a il
e residente in via n.
Codice Fiscale

PREMESSO

- che l’Amministrazione intende avvalersi della collaborazione della cooperativa sociale per la gestione del servizio di rivolto in particolare ai cittadini residenti nel territorio di, in conformità alla Legge Regionale 23/20006 e alla deliberazione della Giunta Regionale n.... del.....di approvazione dell’“Atto di indirizzo per la regolamentazione dei rapporti tra soggetti pubblici e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alle cooperative sociali” (**Allegato A**).
- che con l’affidamento a tale cooperativa delle attività oggetto della convenzione l’Amministrazione si pone i seguenti obiettivi:....
- che la cooperativa è stata individuata nel seguente modo: ...
- che la cooperativa è costituita in forma di cooperativa sociale ai sensi della legge 381/1991 e della legge regionale 23/2006;
- (*se presente*) che l’Amministrazione.....con delibera n..... del ha approvato l’atto di indirizzo per l’affidamento dei servizi (gestione di servizi socio-sanitari ed alla persona, fornitura di beni e servizi, esecuzione di lavori) a favore delle cooperative sociali;
- che l’Amministrazione ha individuato l’idonea procedura per l’affidamento del servizio tra quelle previste dalla citata deliberazione della Giunta Regionale n. del , nel rispetto dei dettami di cui agli articoli 10, 12, 14 e 15 della legge della Regione Veneto n. 23/2006;
- che come precisato da tale DGRV la scelta di gestione del servizio mediante convenzione diretta avviene in conformità delle disposizioni di cui: artt. 117 e 118 della Costituzione, L. 381/91, L. 328/2000 e DPCM 30 marzo 2001, D.Lgs. 163/2006, L.R. 5/1996, L.R. 23/2006 e trova concretizzazione in rilevate esigenze di natura sociale, tecnico-organizzativa ed economiche da parte della pubblica amministrazione e per la volontà di favorire l’inserimento al lavoro, mediante la presente convenzione, di persone in situazione di svantaggio sociale;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Attività e oggetto della convenzione

L'Amministrazione affida alla Cooperativa Sociale lo svolgimento/l'esecuzione del servizio/dell'attività/dei lavori di nell'ambito del servizioverso pagamento del corrispettivo concordato con la stessa e determinato dall'articolo 11 della presente convenzione;
(Opzionale) La cooperativa si impegna ad organizzare la relativa attività impiegando in essa le persone svantaggiate e/o deboli di cui all'art. 3 della LR 23/2006. La cooperativa si impegna inoltre a garantire il servizio con le caratteristiche e alle condizioni previste dalla presente convenzione.

Articolo 2

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di anni a partire dal con scadenza il
La presente convenzione potrà essere rinnovata (specificarne condizioni e durata).

Articolo 3

Modalità di svolgimento della prestazione

La cooperativa sociale si impegna a fornire le prestazioni con le modalità definite nel progetto allegato alla presente quale parte integrante della stessa, garantendo l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate in esso definite.

Articolo 4

Requisiti della Cooperativa e di professionalità del personale impiegato

La cooperativa dichiara di essere iscritta alla sezione B dell'Albo regionale delle Cooperative sociali con il numero ed in particolare di aver inserito, nella propria struttura, persone svantaggiate nel rispetto della percentuale minima prevista dalla legge 381/91.

La Cooperativa presenta i criteri prescritti dall'art. 12, comma 2 della L.R. 23/2006, ossia:

- a) radicamento costante nel territorio e legame organico con la comunità locale di appartenenza finalizzato alla costruzione di rapporti con i cittadini, con i gruppi sociali e con le istituzioni;
- b) partecipazione dei vari portatori di interessi nella base sociale e nel governo della cooperativa sociale;
- c) previsione puntuale nello statuto del servizio oggetto dell'affidamento;
- d) solidità di bilancio dell'impresa;
- e) possesso degli standard funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di settore;
- f) rispetto delle norme contrattuali di settore;
- g) capacità progettuale, organizzativa ed innovativa;
- h) qualificazione professionale degli operatori;
- i) valutazione comparata costi/qualità desunta da corrispondenti servizi pubblici o privati;

La Cooperativa Sociale, relativamente al progetto di inserimento delle persone svantaggiate e deboli di cui all'art.3 della L.R. 23/2006, presenta altresì gli elementi prescritti dall'art. 12, comma 3 della medesima L.R. 23/2006.

Articolo 5

Caratteristiche professionali del responsabile tecnico dell'attività e relativi obblighi

La Cooperativa nomina un responsabile tecnico dell'attività scelto tra persone di comprovata esperienza specifica nel settore oggetto della prestazione che è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento della prestazione secondo le modalità stabilite dalla presente convenzione.

Articolo 6**Standards tecnici e norme di sicurezza**

La prestazione deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

La cooperativa deve osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e di prudenza ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

La cooperativa adotta altresì ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

Articolo 7**Obbligo di applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro**

La cooperativa si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro, assicurando ai lavoratori impegnati nell'attività oggetto della presente convenzione i trattamenti economici previsti dal contratto collettivo di riferimento.

Articolo 8**Obbligo di assicurazione del personale**

La cooperativa deve essere assicurata agli effetti della responsabilità civile nei confronti dei soci e dei terzi, ivi compresi eventuali soci volontari.

Articolo 9**Obbligo e modalità di assicurazione previdenziale e assistenziale**

La cooperativa si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

(Opzionale) La cooperativa inoltre stipula idonee assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali a favore dei soci volontari.

Articolo 10**Modalità di raccordo con gli uffici competenti**

Ogni rapporto intercorrente tra l'Amministrazione e la Cooperativa inerente la prestazione oggetto della presente convenzione viene curato da e dal responsabile tecnico dell'attività di cui all'art. 5.

Articolo 11**Corrispettivo**

Il corrispettivo dovuto alla Cooperativa è determinato in

Sono comprese nel prezzo le seguenti voci:

Articolo 12**Modalità di pagamento**

L'affidante è tenuto al pagamento dei corrispettivi entro e non oltre 60 (oppure 30) giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Dopo 180 giorni di mancato pagamento, potranno essere posti a carico dell'affidante gli interessi moratori sul credito che verranno fatturati all'ente dalla cooperativa affidataria.

Articolo 13**Clausola di revisione periodica del corrispettivo**

Il corrispettivo di cui all'articolo 11 è soggetto a revisione periodica, ai sensi dell'art. 6 della legge 573/1993, come sostituito dall'art. 24 della legge 724/1994.

Articolo 14**Verifica del rapporto e valutazione**

In ogni momento l'Amministrazione, tramite può effettuare verifiche e controlli sull'operato della cooperativa, riservandosi di sospendere i pagamenti nel caso in cui la prestazione non venisse effettuata nel rispetto della presente convenzione.

Le prestazioni, i risultati e il benessere generato dall'attività dell'affidatario sono oggetto di valutazione mediante la produzione di un report annuale a cura della cooperativa e conclusivo del rapporto contrattuale da cui si evinca anche il grado di soddisfazione dei bisogni dell'utente.

Articolo 15**Inadempienze e cause di risoluzione**

In caso di inadempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione ciascuna delle parti dovrà diffidare l'inadempiente al rispetto degli impegni assunti.

In caso del persistere dell'inadempimento sarà ammesso recesso con eventuale recupero di quanto erogato e non dovuto.

E' causa di risoluzione della presente convenzione la sopravvenuta cancellazione dall'Albo regionale delle cooperative sociali. Tale risoluzione ha effetto immediato, previa la presa d'atto da parte dell'affidante del provvedimento di cancellazione emanato dalla Regione del Veneto.

Articolo 16**Fusione, scissione o cessione ramo d'azienda**

Qualora la cooperativa affidataria, nel corso della presente convenzione, sia oggetto di fusione o scissione ai sensi degli artt. 2501 e ss. Del codice civile, o proceda a cessione di ramo d'azienda, deve garantirsi comunque il proseguimento del rapporto convenzionale da parte del soggetto subentrante.

Articolo 17**Controversie**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente convenzione, e che non sia possibile comporre in via amichevole sarà adito in via esclusiva un collegio arbitrale composto con la seguente modalità: un membro di fiducia nominato dall'amministrazione, un membro di fiducia nominato dalla cooperativa sociale, un membro nominato di comune accordo tra le parti; tali persone dovranno avere comprovata esperienza in materia legale.

Articolo 18**Spese per stipula convenzione**

Tutte le spese derivanti dalla stipula della presente convenzione sono a carico.....

Articolo 19**Allegati alla convenzione**

Sono parte integrante della convenzione i seguenti allegati:

- progetto del servizio;
- inventario (*se ne ricorrono i presupposti*)

▪ **Articolo 20**

Rinvio alla normativa generale

Per quanto non previsto nella presente convenzione si farà riferimento alla normativa generale e speciale che regola la materia.

Letto, approvato e sottoscritto